



Stock options ai dipendenti con vincolo di *lock-up*

Il problema del momento impositivo tra carenze normative e profili di incostituzionalità

di Luca Mariotti

Dottore commercialista in Firenze

Il tema dell'assegnazione di azioni ai dipendenti, tramite *stock options* destinate alla totalità o a gruppi determinati di essi, è stato più volte trattato sulle pagine della Rivista con elaborazioni sistematiche ed esaurienti (1). In questa sede non torneremo pertanto ad esaminare il trattamento fiscale che l'art. 48 del Tuir riserva a questo tipo di operazioni nella generalità dei casi (2). Ci soffermeremo,

(1) Vd. il pregevolissimo contributo di L. Corsini, *La partecipazione dei dipendenti ai profitti dell'impresa*, in "il fisco" n. 40/1999, pagg. 12614-12624 e, molto più recente (e aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505), A. Sacrestano - G. Scifoni, *La disciplina fiscale dell'assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti: il trattamento tributario dei piani aziendali di stock options*, in "il fisco" n. 30/2002, fascicolo n. 1, pagg. 4810-4824.

(2) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 48

Determinazione del reddito di lavoro dipendente
[comma 2, lettere g) e g-bis)]

2. Non concorrono a formare il reddito:

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano andate cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento

viceversa, su un particolare contesto impositivo che riguarda una tipologia specifica di operazioni, rimaste fuori da una diretta previsione di legge e pure (salvo omissioni di chi scrive) dalle considerazioni dottrinali.

Si tratta forse di un caso talmente circoscritto da risultare del tutto straordinario? Riteniamo di no, per il simultaneo verificarsi, in un certo lasso di tempo, di alcuni fattori: da un lato le operazioni di quotazione in borsa a cui hanno dato vita molte società del settore tecnologico a cavallo tra il 1999 e il 2000 con ampie finestre di *stock options* ai dipendenti; dall'altro la considerazione strategica dello strumento retributivo azionario che ha avuto, in quello stesso momento, la finalità di trattenere in azienda i "cervelli", in un comparto (*hi-tech*, appunto) in cui, con indici di sviluppo eccezionali ed enorme *appeal* per gli investitori, l'unica risorsa scarsa pareva proprio essere costituita dal *know-how*. Ciò ha reso necessario, d'altro canto, proteggere il titolo sui mercati rispetto all'eventualità di massicci smobilizzi: ecco allora che si è operato fissando sovente un blocco della possibilità di vendere tali azioni per un certo periodo, cosiddetto vincolo di *lock-up*. Tutto ciò, dicevamo, assieme agli esiti rovinosi dei corsi borsistici successivi,

dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito.

porta a stimare come la fattispecie, per quanto particolare, non sia affatto da considerare anomala.

La questione è stimolante perché, come si illustrerà nel seguito, è tale da investire i principi base dell'ordinamento giuridico tributario. Principi che sarebbe ben difficile conciliare con l'interpretazione letterale di una norma di cui pare solo doversi dire che il problema in questione è del tutto sfuggito alla considerazione del legislatore.

Il caso

Tizio è dipendente di una nota società appartenente al comparto della *new economy*. Detta società si quota in borsa durante il 2000. Due mesi circa prima dell'approdo del titolo al Nuovo Mercato, viene deliberato un aumento di capitale a pagamento riservando le nuove azioni emesse ai dipendenti. Il prezzo da praticare in questo contesto, ovviamente basso, viene fissato dal consiglio di amministrazione (ipotizziamolo in 500 lire ad azione, esprimendo per comodità la cifra e tutti gli importi successivi in vecchie lire, valuta nella quale, del resto, si sono conteggiati e versati all'epoca i tributi).

Tizio accetta di sottoscrivere 4.000 azioni, ossia quelle a lui riservate, versando un corrispettivo di lire 2.000.000 (cioè 4.000×500 lire).

La predetta offerta di acquisto di azioni destinata ai dipendenti prevede tuttavia, nelle condizioni di adesione, un vincolo di *lock-up* di dodici mesi dalla sottoscrizione. In questo periodo annuale il dipendente sottoscrittore deve impegnarsi a non vendere, neanche come cosa futura le azioni o i diritti di opzione. L'impegno-divieto si estende anche ai contratti di *swap* o altri strumenti finanziari il cui effetto sia di trasferire, in tutto o in parte, gli effetti economici derivanti dalla proprietà di azioni. Tutto ciò viene espressamente previsto nelle condizioni contrattuali che Tizio sottoscrive.

È indubbio dunque che il contribuente non ha potuto disporre appieno del titolo dal momento della sottoscrizione (o, se si preferisce, al momento dell'esercizio del diritto di opzione). Ne è invece entrato in possesso un anno dopo con lo scioglimento del vincolo di *lock-up*.

La base imponibile per determinare il reddito di lavoro dipendente viene calcolata prendendo come riferimento la quotazione al nuovo mercato delle azioni della società il primo giorno di trattative (ipotizziamo lire 60.000 ad azione). Viene così tassato il possesso del titolo con riferimento ad un momento nel quale le azioni sono, come sopra precisato, ancora indisponibili. Il reddito unitario considerato di lire 59.500 pari alla differenza tra il prezzo sul mercato (lire 60.000) e quanto pagato per azione dal dipendente (lire 500). In totale per 4.000 azioni Tizio esprime una base imponibile di lire 236.000.000.

Su detto imponibile egli subisce, naturalmente, le ritenute fiscali e contributive. Riceve così dall'azienda un Modello F24 di pagamento e, provvedendo al saldo di quanto dovuto, paga un totale (sempre a titolo di esempio, rispettando gli ordini di grandezza) di lire 115.000.000.

Tizio attinge per detto versamento al proprio patrimonio personale. Poi attende con pazienza il compimento dei dodici mesi per poter svincolare il titolo e venderlo. Tuttavia una amara sorpresa lo attende: alla data di scadenza del *lock-up* il prezzo di quotazione delle azioni ricevute (che esprimiamo già, per le successive considerazioni di ordine tributario, come media delle quotazioni dell'ultimo mese) (3) è di 35.000 lire. Quello che egli viene materialmente a percepire come compenso (quando le azioni divengono perfettamente negoziabili e, dunque, monetizzabili) è dunque pani a: $34.500 (35.000 \text{ meno } 500 \text{ lire di costo}) \times 4.000 = 138.000.000$ di vecchie lire. Ciò produce il paradossale esito per cui la detta base imponibile effettiva (lire 138.000.000, appunto) è di fatto assoggettata a tributi per lire 115.000.000, ovvero l'incidenza della variabile tributaria viene ad essere di circa l'83 per cento, con effetto non impositivo, ma addirittura espropriativo.

L'interpretazione dell'art. 48 del Tuir nel contesto in esame

La condotta del sostituto d'imposta nella valutazione di quale dovesse considerarsi come momento impositivo poggia, plausibilmente, su due ordini di fattori. Uno, azzardiamo, di carattere squisitamente pratico: chi avrebbe ipotizzato, in un periodo di fiducia piena nello sviluppo della *new economy* (4), un crollo verticale delle quotazioni dei titoli azionari (e di quelli del comparto tecnologico in particolare) in soli dodici mesi? La considerazione pratica di un simile problema poteva anzi sembrare inopportuna (al limite dello iettatorio...). Per cui la sottoscrizione dei nuovi titoli da parte del dipendente ha determinato, senza indugio, la tassazione che ha fatto riferimento al valore di prima quotazione.

(3) Stante il rinvio al concetto di "valore normale" dell'art. 9 del Tuir fatto nel comma 3 dell'art. 48. Più dettaglio: "Il valore normale è determinato (art. 9, comma 4): a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese".

(4) Alcuni titoli del principale quotidiano economico nazionale per ricordare il clima di euforia dell'inizio dell'anno 2000 relativamente alle potenzialità della *new economy*: A. Merli, *Dove vanno i capitali. La scommessa dei gestori è la new economy*, in "Il Sole-24 Ore" del 14 gennaio 2000; M. Blatero, *La formula magica della new economy*, in "Il Sole-24 Ore" del 14 gennaio 2002; D. Siniscalco, *Imprese a tutto Web*, in "Il Sole-24 Ore" del 29 febbraio 2000; M. Mancini, *New economy. La febbre del nuovo mercato*, in "Il Sole-24 Ore" del 6 marzo 2000; E. Sassoon, *Siamo entrati nell'era della crescita illimitata*, in "Il Sole-24 Ore" del 5 aprile 2000.

L'altra, più plausibile, venne probabilmente mutuata dalle considerazioni esposte nella circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000 emanata dall'Agenzia delle Entrate (in "il fisco" n. 10/2000, pag. 2849). Nel commentare la determinazione del valore normale dei titoli si legge: "La locuzione 'ultimo mese' utilizzata nella lettera a) del comma 4 dell'art. 9 del Tuir non fa riferimento al mese solare precedente, ma al periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente".

Quindi il giorno di riferimento (e dunque il momento impositivo), letteralmente, è quello dell'assegnazione al dipendente.

Primo problema allora: come si configura giuridicamente l'"assegnazione" (5)? In termini privatistici pare si tratti di un vocabolo privo di significato: non identifica cioè chiaramente un'obbligazione dell'impresa e, parallelamente, un provento in capo al dipendente. Potremmo, in ipotesi, ravvisare tale presupposto in qualunque atto aziendale, anche unilaterale, che contenga un impegno a consegnare al lavoratore una certa quantità di titoli: chiaramente in quel preciso istante si avrebbe un incremento patrimoniale per quest'ultimo. Ma questa tesi, giocata sul terreno del mero rapporto lavorativo, è destinata a franare senza tema di smentita quando si passa all'ambito tributario. Qui non si può prescindere dal *quantum* e quindi non basta destinare ("assegnare") dei titoli al dipendente, ma occorre determinare esattamente il momento in cui il titolo viene effettivamente trasferito, poiché in quell'istante si dovrà valutare l'importo del compenso in natura. Quindi occorre che, in seno al contratto di lavoro, del quale la retribuzione costituisce certo elemento non secondario, le parti regolino questo ulteriore e nuovo aspetto patrimoniale. L'idea dell'atto unilaterale, dunque, è da scartare: viceversa occorre che il dipendente accetti di ricevere azioni come integrazione al compenso o, nel caso di *stock options*, eserciti effettivamente di diritto di opzione che gli è stato attribuito.

Ed allora una riflessione emerge sulla portata della circolare: essa, sul punto, è talmente legata alla lettera della norma che non fa altro che ripetere il contenuto. Risulta pertanto inutile per interpretare il caso in questione. Questo, inoltre, presenta ancora un altro elemento di peculiarità rispetto al contesto generale, appena abbozzato, si è visto, nella circolare: il fatto che la piena disponibilità del titolo non si acquista con l'attribuzione al dipendente di un certo quantitativo di azioni, non si acquista neppure con l'esercizio del diritto di opzione, ma si ottiene ben un anno dopo, con il termine del vincolo di *lock-up*.

(5) Termine che compare (vd. nota 2) anche nel testo dell'art. 48, comma 2, lettera g-bis, del D.P.R. n. 917/1986, prima ancora che nella circolare.

Archiviata dunque, sul tema, la circolare, l'unico criterio valido nella generalità dei casi rimane quello del comma 1 dell'art. 48 per cui "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro". Pare quindi (il termine "percepiti" è in tal senso inequivocabile) debba configurarsi un rigido criterio di cassa, che farebbe propendere per la tassazione delle azioni ricevute solo nel momento dello svincolo del *lock-up*, momento in cui i titoli erano vendibili e, fatto non trascurabile, monetizzandone il valore il contribuente avrebbe potuto disporre dei mezzi per pagare le imposte.

È logico che una siffatta impostazione possa non incontrare i favori dell'Amministrazione, soprattutto per difficoltà pratiche. In presenza di vincoli lunghi, in effetti, si differirebbe completamente l'imposizione continuando a godere dei diritti dell'azionista (dividendi, voto, eccetera) fatta eccezione per quello di alienare il titolo.

La manifestazione di tali difficoltà, puntuale, arriva con una risoluzione (6) che, poggiando sul punto su premesse errate e di fatto non motivando, arriva a conclusioni opposte rispetto a quelle sopra delineate.

Una recente posizione dell'Agenzia

Commentiamo brevemente la sopra accennata risoluzione (7) ritenendo, come già accennato, che essa non presenti alcun elemento utile sul piano delle motivazioni che conducono ad una (tassazione al momento della sottoscrizione del titolo) o all'altra (momento impositivo coincidente con lo svincolo del *lock-up*) delle possibili linee interpretative. È utile, tuttavia, perché chiarisce che la linea adottata dall'Amministrazione, con riferimento se non altro allo specifico caso cui si riferisce, è quella della tassazione sulla base della titolarità giuridica delle azioni, ignorando eventuali vincoli che il dipendente sia obbligato ad assumere in merito alla negoziabilità delle stesse.

Nel dipanare uno specifico quesito presentato, tra gli altri, nell'ambito di una istanza di interpello (8) la Direzione competente, come più detta-

(6) Agenzia delle Entrate, 8 gennaio 2002, n. 3/E, in "il fisco" n. 5/2002, fascicolo 2, pag. 696.

(7) Vd. nota precedente.

(8) Si tratta della domanda individuata con la lettera c) nell'ambito della citata risoluzione. La società istante espone, testualmente: "Relativamente alle azioni al portatore, che subiscono il vincolo di indisponibilità quinquennale, ha chiesto se il momento impositivo rilevante sia quello della intestazione delle azioni al dipendente oppure quello successivo in cui cessa il vincolo". Prospetta poi la soluzione: "In merito al quesito sub-c), la ZJJ s.r.l. giudica momento impositivo fiscalmente rilevante

gliatamente si riporta in nota, si basa proprio sulla circolare esposta al precedente paragrafo che abbiamo ritenuto inutile nel chiarire il caso in questione. In effetti ciò avviene perché il riferimento non pare corretto.

Il collegamento che si trova è infatti quello alla soglia dei quattro milioni di lire per non assoggettare a tassazione i compensi azionari erogati a dipendenti [ancora art. 48, comma 2, lettera g), del Tuir]. Si afferma in sostanza che, se la norma esenta dall'imposizione Irpef tali erogazioni più modeste a condizione che le azioni ricevute non siano riacquistate dalla società emittente o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, ciò dimostra che i vincoli sulla vendibilità esistono anche extracontrattualmente per motivi tributari e ciò non sposta i termini della tassazione.

Ma il riferimento non regge. Anzi l'esistenza ed il rispetto del vincolo alla negoziabilità sono condizioni per derogare al criterio generale, non tassando il provento al momento dell'assegnazione; bisognerebbe dunque, casomai, su quelle stesse premesse, giungere a conclusioni opposte. Ma se si esce da questo approccio un po' approssimato all'interpretazione analogica, non si può non evidenziare che la *ratio* della norma citata è chiarissima: se io attribuisco al mio dipendente un compenso in azioni detassato ed egli mi rivende (o, semplicemente, vende) le azioni il giorno dopo, la forma dell'operazione è quella di aver attribuito al lavoratore una partecipa-

te quello in cui le azioni perdono il vincolo della indisponibilità, ovvero al decorso del quinquennio della data di acquisto da parte del dipendente. Anche in tal caso l'interpellante si richiama ad un principio di più equa tassazione secondo cui il tributo deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto e non futura. Il lavoratore in tal caso riceve un titolo di credito il cui beneficio è potenziale e solo quando l'indisponibilità che grava su tale titolo viene meno egli concretizzerà tale beneficio. Per tale motivo la ZJ ritiene che gli obblighi impositivi per il dipendente non debbano sorgere al momento dell'acquisto delle azioni al portatore bensì nel momento in cui cessano le restrizioni alla vendita di dette azioni. Solo allora il dipendente sarà ritenuto percettore di un compenso in natura pari alla differenza tra il valore normale a tale data delle azioni al portatore, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del Tuir.

La replica della Direzione regionale, sul punto espone: "L'art. 48, comma 2, lettera g), del Tuir indica un preciso criterio per l'individuazione del momento impositivo: quello di assegnazione delle azioni, senza operare alcuna differenziazione tra le categorie di azioni offerte. Criterio confermato anche dalla circolare n. 30/E del 25 febbraio 2000 la quale chiarisce che 'nel caso in cui non venga rispettata la condizione del mantenimento delle azioni nel periodo considerato, l'importo non assoggettato è assunto a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione delle azioni'.

D'altronde, il piano di azionariato prevede che le azioni al portatore siano depositate in un conto del dipendente presso la Banca ZJ di Zurigo dove rimangono vincolate per un periodo di cinque anni. Il dipendente, quindi, è titolare delle azioni già al momento della loro assegnazione (e non dopo cinque anni), ne percepisce gli eventuali dividendi ed è in tale momento che esprime la correlata capacità contributiva. Pertanto, momento impositivo rilevante per la determinazione dell'importo che concorre a formare reddito di lavoro dipendente è quello in cui le azioni al portatore vengono assegnate".

zione all'impresa (socialmente apprezzabile e costituzionalmente tutelata e perciò non imponibile), ma la sostanza è quella di aver pagato un compenso liquido. Da cui la ripresa, legittima, a tassazione. Non esistono, pare, legami di sorta con i vincoli di *lock-up* contrattualmente determinati.

Allora resta, delle poche ragioni addotte nella risoluzione, solo una considerazione contenuta nel testo della stessa: il fatto che "Il dipendente ... è titolare delle azioni già al momento della loro assegnazione, ne percepisce gli eventuali dividendi ed è in tale momento che esprime la correlata capacità contributiva". Accantonando il riferimento ai dividendi, che pare sia irrilevante (nel senso che essi saranno tassati per loro natura come redditi di capitale) il vero cuore della questione torna ad essere il riferimento, come momento per la tassazione, all'acquisto della proprietà delle azioni piuttosto che a quello della loro completa negoziabilità (e quindi della possibilità di incassarne il valore). Il riferimento, per l'Amministrazione, è stavolta la titolarità giuridica nella quale viene tradotto il termine "assegnazione" contenuto, come visto, nella lettera *g-bis*) e riportato nella circolare del 2000, con indubbi passi avanti, almeno, quanto a qualificazione in diritto.

E qui occorre introdurre altre argomentazioni che dovremo condurre con la massima sintesi possibile giacché, come accennato in premessa, si investono alcuni dei massimi dell'ordinamento tributario.

Il possesso dei redditi

Come noto, l'art. 1 del Tuir, nel definire il presupposto dell'Irpef, menziona il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6. Ora la dottrina, dopo contributi anche autorevolissimi e rilevanti di segno opposto (9), è approdata, negli anni più recenti, ad una nozione di "possesso", in ambito tributario, che non coincide con quello fissato dall'art. 1140 del codice civile (ovvero, di potere sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale) (10).

(9) M. A. Galeotti Flori, *Il possesso del reddito nell'ordinamento dei tributi diretti*, Padova, Cedam, 1983.

(10) Si vedano, per esempio: G. De Luca, *Diritto tributario*, Ed. Simone, 2002, pag. 271, oppure, quasi con le stesse parole, A. Casertano, *Il presupposto d'imposta ed i soggetti passivi*, in "il fisco" n. 5/1987, pag. 656. Riportiamo allora le riflessioni di quest'ultimo: "La nozione di 'possesso', alla quale la norma di cui all'art. 1 del Tuir, si riferisce, deve essere intesa, non tanto nel senso civilistico di cui all'art. 1140 del codice civile, quanto nella più ampia accezione di mera disponibilità materiale, anche di fatto, da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico-tributario. Ciò è indirettamente confermato dal fatto che a ciascun genitore [ex art. 4, lettera c)] vengono anche imputati i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori".

È divenuta allora opinione largamente condivisa quella per cui la nozione di "possesso", alla quale la norma di cui all'art. 1 del Tuir si riferisce, deve essere intesa, non tanto nel senso privatistico sopra menzionato, quanto in quello di una disponibilità materiale, ricollegabile all'obbligo di assolvimento del tributo, talvolta ipotetica e potenziale, magari, ma sempre più aderente al concetto di reddito "spendibile" (11).

Autorevoli interpreti hanno visto la nozione di "possesso" come indissolubilmente collegata a quella di capacità contributiva, ricavandone riflessioni conformi a quanto sopra. Deve esservi dunque "... sostanziale conformità al principio di capacità contributiva ... quale legame tra il soggetto passivo e la ricchezza tale da consentire al primo la disponibilità dei mezzi con i quali far fronte alla contribuzione" (12), e ancora, "... la individuazione del soggetto passivo del tributo resta circoscritta a coloro che, avendo la titolarità giuridica delle fonti di ricchezza assoggettate al prelievo, possono disporre in vista del concreto adempimento della prestazione impositiva ..." (13). Il termine "disponibilità", come si vede, ricorre e viene specificamente identificato come elemento aggiuntivo rispetto alla titolarità giuridica dei proventi.

E ancora, sempre nell'ambito della dottrina più qualificata, testualmente si argomenta (14): "Essendo il tributo un prelievo sulla ricchezza privata ... non si aggiunge molto quando, interpretando la norma costituzionale sulla capacità contributiva, si coniuga questa capacità in termini di forza economica con cui far fronte al prelievo fiscale, di consistenza economica del contribuente, di disponibilità monetarie attuali". Qui il riferimento alla titolarità sfuma per far emergere, come visto, le "disponibilità monetarie attuali".

Da un punto di vista giurisprudenziale sull'argomento, vale rilevare come la stessa Corte Costituzionale abbia da tempo enunciato criteri simili, affermando, tra l'altro, che "... non si spiega come e perché un soggetto ... possa e debba avere una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di redditi ... di cui non abbia legalmente il possesso, e cioè il godimento o l'amministrazione ..." e, che occorre "... ribadire l'esigenza che ... la materia

(11) Si vedano, ad esempio, due sentenze della Suprema Corte in materia di accertamento sintetico del reddito nelle quali, ripetutamente, si utilizza tale riferimento al reddito spendibile come collegamento alla capacità contributiva: Corte di Cassazione, civ., 24 maggio 1991, n. 5887 e Corte di Cassazione, pen., 12 luglio 1991, n. 7491 (rispettivamente, in banca dati "il fiscovideo" e in "il fisco" n. 33/1991, pag. 5433).

(12) P. Russo, *Manuale di diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 2002, pag. 11, parte generale.

(13) P. Russo, *cit.*, pag. 57, parte speciale.

(14) E. De Mita in *Principi di diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 81.

trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzia nella libera disponibilità di essi ..." (15).

Tornando alla questione in esame, dunque, sembra doversi rilevare che tutti i riferimenti ai criteri generali dell'imposizione personale in ambito di tributi diretti portano a pensare che il diritto di proprietà del dipendente sulle azioni, per quanto rilevante, non sia sufficiente a identificare l'immediatezza dell'obbligo tributario in assenza di una reale disponibilità del titolo. Solo quando questa si perfezionerà (cioè allo svincolo del *lock-up*) si potrà parlare di una vera base imponibile in quel momento quantificabile e tassabile.

Lettera della norma e problemi di legittimità costituzionale

Un altro tema che meriterebbe una esposizione molto più ampia. Si opta, tuttavia, per non appesantirla eccessivamente, per cui si forniranno solo dei sintetici spunti di riflessione. Questa breve trattazione, precisiamo ancora, si limita a considerare gli effetti che l'interpretazione fornita dall'Amministrazione, ovvero quella letterale, causerebbe. Tali esiti, riteniamo, non sono in linea con il dettato costituzionale in materia. Non che la norma sia di per sé incostituzionale: denuncia tuttavia seri sospetti di illegittimità, a nostro modesto avviso, nella parte in cui non prevede il trattamento differenziato dei compensi in titoli qualora vi siano vincoli di indisponibilità degli stessi.

Brevi spunti di riflessione, allora. Sul versante della capacità contributiva, considerata a sé, poco da dire: la Consulta ha oramai da tempo delineato un concetto talmente ampio della stessa in seno alla quale, in quanto manifestazione concreta di incremento patrimoniale, la semplice attribuzione di titoli al dipendente pare elemento idoneo a configurarne l'esistenza. Ma attenzione: più volte la Corte, soprattutto in epoca recentissima (16), ha almeno qualificato lo sfumato concetto recato dall'art. 53 della Costituzione con un aggettivo: attuale. Capacità contributiva attuale, dunque: cioè tra reddito e imposta deve esservi una corrispondenza temporale per ciò che attiene ai criteri e alle aliquote impositive.

La tassazione di un provento futuro, in tale contesto, è stata giustificata solo nel quadro di un provvedimento di natura straordinaria e con aliquote provvisorie più basse della curva Irpef

(15) Corte Costituzionale, sent. n. 179 del 15 luglio 1976, in banca dati "il fiscovideo".

(16) Si vedano, per esempio: Corte Costituzionale 6 febbraio 2002, n. 16 (in "il fisco" n. 19/2002, fascicolo n. 1, pag. 1349), in tema di ammortamento di beni gratuitamente devolvibili e Corte Costituzionale 21 maggio 2001, n. 155 (in "il fisco" n. 27/2001, pag. 9362) in merito alla tassazione in acconto del TFR dei dipendenti.

(17). Nel caso specifico tali requisiti non sussistono (anzi la tassazione, come riportato nell'esempio ha inciso per l'83 per cento del percepito ...). Queste considerazioni portano allora a ritenere non legittimo il dover pagare, a titolo definitivo, imposte su un bene di cui non si dispone. Logico può essere, casomai, corrispondere tributi sui proventi del bene o sul suo ipotetico valore d'uso; ma certo non su un prezzo al momento non esigibile.

Altro profilo di esame del principio di capacità contributiva relativamente al caso in questione: l'idea, mai tramontata in dottrina, che la base imponibile non possa assoggettarsi a tassazione con aliquote talmente elevate da divenire espropriative. In questo caso abbiamo visto, con i dati forniti nell'esempio, come di 100 lire ricevute alla scadenza del *lock-up* ben 83 fossero già state versate all'Era-rio dodici mesi prima. Alcuni Autori hanno ampiamente trattato sull'esistenza di un limite impositivo secondo i principi costituzionali (18). Ad essi rinviamo, per le premesse esigenze di sintesi.

Risultati analoghi quanto a conclusioni si ottengono leggendo, come correttamente deve farsi, il principio di capacità contributiva in chiave di uguaglianza. Ovvero rilevando se, in termini di contribuzione, la norma considera in maniera uguale situazioni uguali e, viceversa, valuta casi difformi in modo diverso. Colpisce allora il fatto che, seguendo l'interpretazione letterale, si tasserebbero in egual misura titoli perfettamente negoziabili (nell'ipotesi in cui il vincolo non esistesse) e titoli sul quali il *lock-up*, viceversa, grava. Nella risoluzione sopra esaminata, per esempio, l'Amministrazione conclude che le azioni vincolate per cinque anni (come era nel caso concretamente prospettato nell'istanza di interpello) hanno lo stesso identico valore di quelle liberamente vendibili. Il che, francamente, lascia dubbi di non poco conto.

Ancora con riferimento al generale principio di uguaglianza non può non colpire il fatto che, mentre ogni reddito di lavoro viene, in ambito Irpef, assoggettato ad imposizione al momento della sua effettiva liquidazione, in questo caso si scontano i tributi al momento dell'imputazione giuridica dei titoli. Ciò stride con il predetto criterio di cassa (tra l'altro ribadito nell'art. 48 del Tuir con il riferimento ai redditi "percepiti nel periodo d'imposta"). In altri termini, se io ricevo lo stipendio di dicembre a marzo, nessuno mi consegna un Modello F24 per pagare le imposte prima di aver percepito la retribuzione; se io, lavoratore autonomo, emetto una fattura oggi, il relativo compenso concorre al reddito nel momento dell'incasso.

(17) I riferimenti sono alla seconda delle due massime citate alla nota precedente.

(18) V. L. Antonini, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1996.

Eppure, nell'uno e nell'altro, caso sono certamente titolare di un diritto di credito, giuridicamente tutelato. Ma se ricevo delle azioni nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente dovrò anticipare i tributi (come visto nell'esempio) indipendentemente dalla possibilità di esigere o meno il valore del titolo.

Un altro spunto, non secondario, di riflessione. L'art. 46 della Costituzione tutela la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Non c'è evidentemente altro motivo se non il rispetto della funzione sociale di tale contributo per agevolare, nell'ambito del disposto dell'art. 48 del Tuir, i compensi in azioni attribuiti ai dipendenti (i già menzionati quattro milioni di soglia sotto la quale non si calcola Irpef su questo tipo di compenso). Ebbene, nel caso dell'esempio si è visto come non solo non si è prodotta alcuna agevolazione impositiva, ma, al contrario, il prelievo effettivo è stato dell'83 per cento, ben al di sopra di ogni aliquota prevista in ambito Irpef. Né giova analizzare il fatto che, accettando un compenso in titoli, si prendono in carico anche i rischi conseguenti. Queste sono considerazioni corrette in ambito di tassazione delle rendite finanziarie: non reggono, tuttavia, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e ancor meno in relazione ad uno strumento (appunto la partecipazione dei lavoratori alle imprese) che riveste una funzione socio-economica talmente elevata da far diretto riferimento ad un principio costituzionale che impone, abbiamo visto, agevolazioni e non certo penalizzazioni.

Riflessioni conclusive

La lettura dei fatti riportati è abbastanza chiara. Il legislatore non sembra aver previsto che tra le modalità di erogazione di compensi in azioni vi potesse essere quella in questione, nella quale il trasferimento dei titoli si accompagna al blocco temporaneo del diritto di alienazione degli stessi. Da qui i possibili risultati decisamente anomali in termini impositivi che si sono sopra evidenziati.

Siamo altresì convinti che sul punto si dovrà nuovamente intervenire. Una soluzione potrebbe essere quella di tassare questi proventi in due momenti successivi. Prima alla sottoscrizione o al trasferimento dei titoli, magari con una ritenuta ad aliquota limitata, tale comunque da evitare meccanismi dilatori e perciò elusivi. Poi al momento della cessazione del vincolo si potrà conguagliare (al rialzo o al ribasso, riteniamo) l'imposta sul valore effettivo. Niente di particolarmente complicato: meccanismi impositivi bi-fase esistono già: basti pensare alla tassazione separata sempre in ambito Irpef. Fermo resterebbe il criterio per cui dal momento della sua completa trasferibilità il titolo diviene, fiscalmente, partecipazione a tutti gli effetti e, con ciò, incrementi e decrementi di valore realizzati nel seguito con-

correranno alla tassazione con le regole dei *capital gains*.

Nel frattempo, nel regolare i rapporti già in essere che probabilmente sono in numero non esiguo, occorrerà fare uno sforzo interpretativo. Se venisse ribadito, infatti, che la posizione dell'Amministrazione è quella esposta nella recente risoluzione, si affermerebbe un criterio iniquo i cui effetti, come si è visto, divergono sia dai principi di tassazione Irpef sia da ciò che la Carta costituzionale prevede.

Ci auguriamo di sbagliare, ma l'impressione è che da parte degli organi periferici dell'Amministrazione vi saranno non poche difficoltà ad

approdare a una interpretazione più equa e sistematica, penalizzante però in termini di gettito. Per cui viene da pensare che nei rapporti pregressi dovrà intervenire, probabilmente, il Giudice. Forse anche quello costituzionale che potrà infine chiarire se la norma, così com'è scritta, rispetti i cardini dell'ordinamento.

A tale proposito, ci risulta che Tizio abbia già inoltrato la propria istanza di rimborso alla Direzione regionale competente. Di eventuali sviluppi giurisdizionali ci impegniamo a riferire tempestivamente.

il fisco

Nelle librerie specializzate o con richiesta diretta all'Editore

Michele Carbone

Le semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali

CEDOLA RICHIESTA VOLUME
di pagg. 560, € 25,00
"LE SEMPLIFICAZIONI DEGLI
ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI"

Nome _____
Cognome _____
P. Iva _____
Cod. Fisc. _____
Residente in Via _____
Città _____
C.A.P. _____ Prov. _____
Firma _____

Compilare e spedire insieme alla fotocopia del versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 61864007 o con assegno bancario non trasferibile intestato a ETI & De Agostini Professionale S.p.A. Viale Marzocchino Pisanello, 124 - 00187 Roma (Tel. 06.32.17.336 - Fax 06.32.17.499)

DRAGOSTINI
PROFESSIONALE

